RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nel procedimento 55/87 *

I — Antefatti e procedimento

A — *Antefatti e ambito normativo*

1. La Moksel, ricorrente nella causa principale, è una società che esercita in particolare un'attività d'importazione ed esportazione di carne bovina.

2. Venerdì 10 febbraio 1984, essa presentava all'ente tedesco d'intervento agricolo, il Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (in prosieguo: « BALM »), convenuto nella causa principale, diverse domande di titoli d'esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per dei quantitativi di carne bovina.

3. L'organizzazione comune dei mercati nel settore della carne bovina è disciplinata dal regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805/68 (GU L 148, pag. 24). Detto regolamento delega alla Commissione il potere di adottare le modalità di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore in oggetto, secondo la procedura del comitato di gestione.

4. Su tale base, la Commissione ha adottato, il 4 settembre 1980, il regolamento n. 2377/80, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine (GU L 241, pag. 5). L'art. 8 bis, n. 2, di detto regolamento, introdotto con regolamento 28 settembre 1981, n. 2798/81 (GU L 275, pag. 24), dispone:

« 2. Per i prodotti della sottovoce 02.01 A II della tariffa doganale comune, il titolo di esportazione che implica la fissazione anticipata della restituzione (...) viene rilasciato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della presentazione della domanda, sempreché non siano adottate, durante questo periodo, misure particolari ».

5. Il BALM non ha considerato il sabato come un giorno lavorativo ai sensi di detta disposizione (in prosieguo: la « disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa »). Esso, quindi, ha individuato il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande di cui è causa (venerdì 10 febbraio) nel venerdì 17 febbraio e non nel giovedì 16 febbraio, come sarebbe avvenuto se il sabato si fosse dovuto contare fra i giorni lavorativi.

6. Ebbene, la data del 17 febbraio, diversamente da quella del 16 febbraio, si situava in un periodo durante il quale la Commissione aveva sospeso la prefissazione. Il 15 febbraio 1984, infatti, la Commissione aveva emanato il regolamento n. 387/84, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione di alcuni prodotti del settore della carne bovina (GU L 46, pag. 39), con il quale aveva sospeso la prefissazione per il periodo dal 17 al 21 febbraio 1984.

7. Detto regolamento n. 387/84 aveva la sua base giuridica nell'art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885/68, che stabilisce, nel

* Lingua processuale: il tedesco.

settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi (GU L 156, pag. 2), come modificato dal regolamento 21 giugno 1976, n. 1504/76 (GU L 168, pag. 7). Detto articolo dispone:

« 1. (...)

2. L'importo della restituzione è quello valido il giorno dell'esportazione.

3. Tuttavia, può essere deciso che, su richiesta, la restituzione venga fissata in anticipo. In tal caso, la restituzione valida il giorno nel quale è presentata la domanda del titolo di fissazione anticipata di cui all'art. 5 bis si applica, su richiesta dell'interessato presentata contemporaneamente alla domanda di titolo e prima delle ore 13, ad un'esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo medesimo.

4. Quando l'esame della situazione del mercato permette di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o quando vi è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura di cui all'art. 27 del regolamento (CEE) n. 805/68, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.

In caso di estrema urgenza, la Commissione, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, può decidere di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.

Le domande di titolo accompagnate dalle domande di fissazione anticipata presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili ».

8. Con telex 15 febbraio 1984, la Commissione informava il BALM dell'adozione del regolamento n. 387/84. Il telex precisava che l'attenzione degli Stati membri era espressamente attirata sulla necessità di respingere, a norma della disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa, le domande di prefissazione presentate anteriormente al periodo di sospensione e sulle quali si doveva decidere durante tale periodo.

9. Con decisione 14 maggio 1984, il BALM respingeva le domande di cui è causa. Esso motivava che in base alla disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa i titoli comportanti prefissazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande « sempreché non siano adottate, durante questo periodo, misure particolari ». Ebbene, con il regolamento n. 387/84 la Commissione aveva sospeso la prefissazione per il periodo dal 17 al 21 febbraio 1984. Di conseguenza, secondo il BALM le domande di titoli da rilasciare il 17 febbraio, o posteriormente a tale data, dovevano essere respinte.

10. La Moksel ha impugnato la decisione del BALM dinanzi al Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno.

B — *Le questioni pregiudiziali*

11. Con ordinanza 22 gennaio 1987 il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno sospendeva il procedimento e, in forza dell'art. 177 del Trattato, investiva la Corte di giustizia delle seguenti questioni pregiudiziali:

« 1) Se si debbano respingere le domande di fissazione anticipata di una restituzione

presentate a norma dell'art. 5, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 28 giugno 1968, n. 885/68, che stabilisce, nel settore delle carni bovine, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi nella versione del regolamento (CEE) del Consiglio 21 giugno 1976, n. 1504/76, domande di prefissazione presentate anteriormente al periodo di sospensione, ma sulle quali si debba decidere durante il periodo stesso.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1:

2) Se la nozione di " Werktag " di cui all'art. 8 bis, n. 2, del regolamento (CEE) della Commissione 4 settembre 1980, n. 2377/80, " che stabilisce le modalità particolari di attuazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine " nella versione del regolamento (CEE) della Commissione 28 settembre 1981, n. 2798/81, debba interpretarsi ai sensi dell'art. 2, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182/71, " che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ", nel senso di " Arbeitstag " (come nel regolamento (CEE) della Commissione 4 settembre 1980, n. 2378/80, " che stabilisce modalità particolari supplementari in materia di rilascio di titoli di esportazione nel settore della carne bovina ").

In caso di soluzione affermativa della questione sub 2:

3) a) Se la motivazione del regolamento (CEE) della Commissione 15 febbraio 1984, n. 387, recante sospensione temporanea della fissazione anticipata delle restituzioni alle esportazioni di alcuni prodotti del settore della carne bovina, soddisfi all'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3 a):

b) Se ricorressero i presupposti per l'adozione del regolamento n. 387/84 conformemente all'art. 5, n. 4, del regolamento n. 885/68 nella versione del regolamento n. 1504/76.

In caso di soluzione negativa di una delle questioni da 1 a 3:

4) Se, a norma dell'art. 5, n. 3, del regolamento n. 885/68 nella versione del regolamento n. 1504/76, possa essere rilasciato un titolo di esportazione con restituzione prefissata per un periodo di tempo già trascorso, dunque retroattivamente, qualora venisse stabilita l'illegittimità del mancato rilascio del titolo ».

12. Per illustrare dette questioni, il Verwaltungsgericht ha esposto nell'ordinanza di rinvio le considerazioni che seguono.

13. Con la *prima questione* il Verwaltungsgericht chiede se debbano essere respinte le domande di titoli accompagnati da prefissazione presentate, come nel caso di specie,

prima del periodo di sospensione, ma sulle quali si debba decidere durante detto periodo.

14. Esso constata che l'art. 5, n. 4, 3° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68 considera irricevibili solo le domande di prefissazione presentate durante il periodo di sospensione e non quelle che, come nel caso di specie, sono state presentate prima del periodo di sospensione, e sulle quali si deve decidere durante tale periodo. Ne conseguiva che tale disposizione non poteva giustificare il rigetto delle domande di cui è causa.

15. Esso prosegue rilevando che nella sentenza 27 ottobre 1983 (causa 276/82, De Beste Boter, Racc. pag. 3331) la Corte ha dichiarato che « le domande di prefissazione presentate prima del periodo di sospensione ma sulle quali si deve decidere durante il periodo stesso, vanno respinte ».

16. Tuttavia, nella fattispecie attuale non s'imponeva necessariamente una soluzione identica. Nella causa di cui sopra, infatti, la Corte aveva motivato riferendosi esclusivamente allo scopo e all'« effetto utile » della sospensione della prefissazione. Il Verwaltungsgericht chiede che la Corte proceda ora ad un esame del problema sotto il profilo della validità della disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa.

17. Qualora detta disposizione implichi che le domande di titoli con prefissazione debbano essere respinte quando l'ultimo giorno del periodo di attesa cade nel corso di un periodo di sospensione della prefissazione, secondo il Verwaltungsgericht essa sarebbe contraria all'art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68 e, dunque, invalida.

18. Infatti, l'art. 5, n. 4, 2° comma, di detto regolamento conferiva alla Commissione il potere di derogare al regime generale dei titoli con prefissazione soltanto in particolari ipotesi, mentre la disposizione controversa istituiva un periodo generale di attesa. Inoltre, l'art. 5, n. 4, 2° comma, aveva stabilito un massimo di tre giorni lavorativi come periodo durante il quale la Commissione poteva sospendere la prefissazione, mentre l'istituzione di un periodo generale di attesa di cinque giorni lavorativi faceva sì che, in totale, il periodo di sospensione della prefissazione fosse di otto giorni lavorativi.

19. Nel caso d'invalidità della disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa, le domande presentate il 10 febbraio avrebbero dovuto comportare il rilascio dei titoli nella stessa giornata, vale a dire anteriormente all'inizio del periodo di sospensione. Esse, quindi, avrebbero dovuto essere accolte.

20. In considerazione di ciò, il Verwaltungsgericht ritiene necessario che la Corte approfondisca la motivazione della sentenza 27 ottobre 1983 (De Beste Boter, già citata). Esso aggiunge, senza dare ulteriori spiegazioni in merito, che un tale approfondimento è « particolarmente necessario dopo la sentenza del Bundesverfassungsgericht del 22 ottobre 1986 (...), secondo la quale la tutela dei diritti fondamentali nazionali è assicurata dalla Corte di giustizia ».

21. Il Verwaltungsgericht considera poi l'ipotesi di una soluzione della prima questione nel senso della validità della disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa e, di conseguenza, del rigetto delle domande sulle quali si deve decidere durante

un periodo di sospensione della prefissazione. Con la *seconda questione* esso chiede allora se il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande (giorno in cui si doveva decidere su di esse, cadeva nel periodo di sospensione.

22. Poiché la soluzione di detta questione dipende dal significato da dare alla nozione di « giorno lavorativo » contenuta nella norma che istituisce un periodo generale di attesa, il Verwaltungsgericht chiede se il termine « Werktag » in essa adoperato escluda il sabato. Se così fosse, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande (venerdì 10 febbraio) era il venerdì 17 febbraio, che cadeva effettivamente nel periodo di sospensione (dal 17 al 21 febbraio). In tal caso, le domande controverse erano certo da respingere. Qualora, invece, il termine « Werktag » comprendesse anche il sabato, il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande sarebbe il giovedì 16 febbraio, data in cui la fissazione anticipata non era ancora stata sospesa. In tal caso le domande controverse sarebbero state respinte illegittimamente.

23. Il Verwaltungsgericht ritiene che il termine « Werktag » non comprenda il sabato. Infatti, sia la precedente versione della disposizione in oggetto (art. 2 del regolamento della Commissione 4 settembre 1980, n. 2378/80, GU L 241, pag. 19), sia analoghe disposizioni di altre organizzazioni di mercato usavano il termine « Arbeitstag ». Ebbene, dall'art. 2 del regolamento del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124, pag. 1), risultava chiaramente che detta espressione escludeva il sabato. Inoltre, lo scopo dell'aver istituito un periodo generale di attesa consisteva nel permettere alla Commissione la valutazione della situazione di mercato (primo punto della motivazione del citato regolamento della Commissione 4 settembre 1980, n. 2378/80). Ebbene, il sabato è un giorno di ridotta attività economica e non si presta, quindi, ad osservazioni di mercato.

24. Il Verwaltungsgericht prosegue esaminando l'ipotesi in cui dalla soluzione della seconda questione emergesse che la decisione sulle domande controverse dovesse essere adottata durante il periodo di sospensione della prefissazione. Esso chiede allora con la *terza questione* se il citato regolamento n. 387/84, con cui la Commissione ha sospeso la prefissazione nel periodo dal 17 al 21 febbraio 1984, sia valido. Se esso era invalido, era altresì invalida la sospensione della prefissazione il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande. In tal caso sarebbero venute meno quelle « misure particolari » di cui parla la disposizione istitutiva del periodo generale di attesa, che avrebbero potuto ostare al rilascio dei titoli. Il rifiuto di quest'ultimo sarebbe stato allora illegittimo.

25. Il Verwaltungsgericht mette in dubbio la validità del regolamento n. 387/84, sotto due profili.

26. Da una parte, la motivazione di detto regolamento era insufficiente in quanto non dimostrava, per esempio sulla scorta di dati statistici, l'esistenza di un'incertezza relativa ai prezzi ed il rischio di speculazioni, cui pure faceva riferimento. Il caso di specie richiedeva una motivazione dettagliata, in quanto il regolamento apportava dei limiti ai diritti fondamentali degli operatori economici, in particolare al diritto di proprietà riconosciuto dall'art. 14 della legge fondamentale tedesca.

27. D'altra parte, era dubbia l'effettiva esistenza di un caso di « estrema urgenza » ai sensi dell'art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68, sulla cui base era stato emanato il regolamento n. 387/84. Il Verwaltungsgericht riconosce di non avere alcun elemento su cui fondare i suoi dubbi. Questi proverrebbero unicamente dalle dichiarazioni ad esso rese dalla Moksel. Poiché difficilmente un giudice nazionale sarebbe in grado di valutare la situazione economica dal punto di vista dell'intera Comunità, il Verwaltungsgericht chiede alla Corte di verificare se, al momento dei fatti, nel mercato comunitario della carne bovina sussistesse un caso di estrema urgenza.

28. Da ultimo, nel caso in cui dalle soluzioni delle questioni sopra esposte risultasse l'illegittimità della decisione del BALM, con la *quarta questione* il Verwaltungsgericht chiede se è possibile che dei titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione possano essere concessi con effetto retroattivo. Esso ritiene che un simile rilascio retroattivo debba essere possibile nella misura in cui non provochi turbative nell'organizzazione di mercato interessata. Nel caso di specie non ve n'era pericolo, poiché i titoli si riferivano ad un periodo per il quale la concessione di titoli era in complesso terminata e poiché detta concessione retroattiva riguardava una sola società.

C — *Procedimento dinanzi alla Corte*

29. L'ordinanza del Verwaltungsgericht è stata registrata in cancelleria il 23 febbraio 1987.

30. In conformità con l'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia CEE, osservazioni scritte sono state presentate, il 20 maggio 1987, dalla Commissione delle Comunità economiche europee, rappresentata dal suo consulente legale D. Booss, in qualità di agente e, il 25 maggio 1987, dalla Moksel, ricorrente nella causa principale, rappresentata dagli avv. Ehle, Schiller e Reszel, del foro di Colonia.

31. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte decideva di passare alla fase orale senza istruttoria preliminare. Essa, tuttavia, invitava la Moksel e la Commissione a fornire talune informazioni e a dare risposta scritta ad alcuni quesiti. A ciò si è ottemperato entro il termine assegnato.

32. Con ordinanza 11 novembre 1987, la Corte ha deciso, in forza dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla prima sezione.

II — Osservazioni scritte presentate alla Corte

Sulla prima questione (esito delle domande di titoli con prefissazione presentate anteriormente ad un periodo di sospensione della prefissazione e sulle quali si debba decidere nel corso di detto periodo)

33. Secondo la *Moksel*, dal dettato dell'art. 5, n. 4, 3° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68 emerge chiaramente che soltanto le domande presentate durante un periodo di sospensione debbono essere dichiarate irricevibili. Detta norma doveva essere interpretata restrittivamente, in quanto derogava alla regola generale, sancita per esigenze di certezza degli scambi, secondo la quale gli operatori economici

hanno diritto alla fissazione anticipata delle restituzioni.

34. D'altro canto, la Moksel considera che, se la disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa dovesse essere interpretata nel senso che erano da respingere le domande di prefissazione presentate anteriormente al periodo di sospensione, ma sulle quali si doveva decidere nel corso di detto periodo, essa sarebbe invalida per le ragioni indicate dal Verwaltungsgericht.

35. La Moksel propone quindi che alla prima questione si risponda dichiarando che l'art. 5, n. 4, 3° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68, va interpretato nel senso che le domande di titoli con prefissazione regolarmente presentate in data anteriore alla sospensione di detta prefissazione non possono essere respinte.

36. La *Commissione* chiede alla Corte di confermare la soluzione giurisprudenziale di cui alla sentenza 27 ottobre 1983 (De Beste Boter, già citata), nella quale aveva dichiarato che le domande di prefissazione presentate anteriormente al periodo di sospensione, ma sulle quali si doveva decidere durante detto periodo, andavano respinte per salvaguardare « l'effetto utile » del provvedimento di sospensione.

37. Secondo la Commissione, i dubbi espressi dal Verwaltungsgericht sulla validità della disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa non potevano giustificare un mutamento di detta giurisprudenza, in quanto essi erano infondati.

38. A questo proposito, la Commissione deduce innanzitutto di non aver ecceduto i limiti del suo potere, istituendo un periodo generale di attesa rima del rilascio dei titoli. Infatti la disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa, contrariamente a quanto pensava il Verwaltungsgericht, non aveva base giuridica nell'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 885/68, che stabilisce il regime delle prefissazioni, ma nell'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 805/68 che delega alla Commissione il potere di adottare le modalità di esecuzione del regime dei titoli secondo la procedura del comitato di gestione. Poiché lo stesso art. 15 aveva disciplinato gli aspetti essenziali in materia, la Commissione aveva potuto legittimamente adottare la disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa, che si limita a disciplinare un aspetto procedurale accessorio (sentenza 17 dicembre 1970, Köster, causa 25/70, Racc. pag. 1161).

39. In secondo luogo, la Commissione sottolinea che la disposizione istitutiva di un termine generale di attesa non poteva essere invalida a motivo di un preteso contrasto con l'art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68. Come infatti risulta già dalla prima osservazione formulata dalla Commissione, la disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa non ha la sua base giuridica in quella norma.

40. In terzo luogo, la Commissione sostiene che la disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa avrebbe potuto misconoscere un diritto fondamentale solo nell'ipotesi di lesione di un diritto quesito o del legittimo affidamento degli operatori economici. Al riguardo, la Commissione ricorda che nella citata sentenza 27 ottobre 1983 (De Beste Boter) la Corte ha osservato che « la domanda di prefissazione attribuisce un diritto solo se durante tale periodo di attesa non è stato adottato alcun provvedimento appropriato relativo alle domande pendenti ». Non esisteva dunque un diritto quesito al rilascio dei titoli. D'altro canto, la Commissione ritiene che nel caso di specie gli operatori economici non possano invocare l'esistenza di un legittimo affidamento,

poiché nel settore in oggetto la prefissazione era già stata sospesa nel mese di maggio del 1982 (regolamenti della Commissione 17 maggio 1982, n. 1174/82, GU L 137, pag. 12, e 18 maggio 1982, n. 1181/82, GU L 138, pag. 13).

41. Di conseguenza, la Commissione propone di risolvere la prima questione nel senso della validità della disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa e nel senso che le domande di prefissazione presentate anteriormente al periodo di sospensione, ma sulle quali si debba decidere nel corso di detto periodo, debbono dunque essere respinte.

Sulla seconda questione (interpretazione del termine « Werktag »)

42. Secondo la *Moksel*, il termine « Werktag », adoperato nella disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa, include il sabato.

43. In proposito la Moksel fa innanzitutto riferimento al citato regolamento del Consiglio 3 giugno 1971, n. 1182/71, che esclude il sabato dalla nozione di « Arbeitstag ». Ricorrendo al termine « Werktag » al posto di « Arbeitstag », la disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa aveva inteso ricomprendere entro detto periodo anche il sabato.

44. Oltre a ciò la Moksel sostiene che la precedente prassi del BALM era nel senso d'interpretare la nozione di « Werktag » come inclusiva del sabato.

45. Infine, la Moksel adduce che ove il confronto delle diverse versioni linguistiche della disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa autorizzasse a dubitare dell'inclusione del sabato nella nozione di « Werktag », doveva allora prevalere l'interpretazione meno onerosa (sentenza 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder/Ulm, Racc. pag. 419). Detto criterio conduceva ad includere il sabato nella nozione di « Werktag ». Infatti, secondo questa interpretazione i titoli richiesti il venerdì 10 febbraio 1984 avrebbero dovuto essere rilasciati il giovedì 16 febbraio 1984, vale a dire in una data in cui non era ancora stata sospesa la prefissazione e in cui non vi erano quindi « misure particolari » che potessero opporsi al rilascio dei titoli.

46. Secondo la Moksel, quindi, conviene risolvere la seconda questione nel senso che il termine « Werktag », adoperato nella disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa, include il sabato.

47. La *Commissione* ricorda che secondo la citata sentenza 12 novembre 1969 (Stauder/Ulm) una disposizione non può essere considerata isolatamente in una delle sue versioni linguistiche, ma è necessaria un'interpretazione « basata sulla reale volontà del legislatore e sullo scopo da questo perseguito, alla luce di tutte le versioni linguistiche ».

48. Quanto alla volontà che essa avrebbe manifestato nell'uso del termine « Werktag », la Commissione afferma di aver voluto escludere il sabato dai cinque giorni lavorativi che costituivano il periodo generale di attesa. Dai punti della motivazione del regolamento n. 2798/81, che contiene la disposizione sul periodo generale di attesa, emergeva con chiarezza che la Commissione aveva inteso riprendere la precedente versione di detta norma, vale a dire l'art. 2, n. 1, del citato regolamento della Commissione 4 settembre 1980, n. 2378/80. Ebbene, in questa disposizione si usava il termine « Arbeitstag » che, ai sensi del regolamento del Consiglio n. 1182/71, esclude il sabato.

49. Quanto allo scopo perseguito, esso consisteva nell'imporre per le domande di prefissazione il medesimo periodo di attesa in tutti gli Stati membri. Al riguardo la Commissione constata che in tutte le versioni linguistiche, diverse dalla versione tedesca, i termini adoperati sembrano corrispondere al termine « Arbeitstag » presente nel regolamento del Consiglio n. 1182/71. L'esigenza di uniformità del diritto comunitario imponeva dunque di dare al termine « Werktag » il significato di « Arbeitstag », il che escludeva il sabato.

50. La seconda questione andava dunque risolta nel senso che il termine « Werktag », adoperato nella disposizione istitutiva di un periodo generale di attesa, esclude il sabato.

Sulla terza questione (validità del regolamento n. 387/84 con cui la Commissione aveva disposto la sospensione della prefissazione)

— Sulla questione 3, lett. a) (sufficienza della motivazione)

51. La *Moksel* considera che il regolamento della Commissione n. 387/84 non è sufficientemente motivato perché nella sua motivazione esso non espone, in modo suscettibile di verifica, in che cosa sarebbe consistito il caso di estrema urgenza di cui all'art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68, sul quale è fondato il regolamento n. 387/84.

52. È su questa linea che la Moksel propone di risolvere la prima parte della terza questione.

53. La *Commissione* sostiene che l'obbligo della motivazione è adempiuto quando da essa si evince con chiarezza l'iter logico dell'autore dell'atto. Nel caso di specie questa esigenza era soddisfatta, poiché il regolamento contestato menzionava la circostanza che, in considerazione dell'incertezza che in quel momento caratterizzava i prezzi di mercato della carne bovina, la riduzione delle restituzioni poteva comportare delle prefissazioni a fini speculativi.

54. La Commissione ritiene, quindi, che nella soluzione della prima parte della terza questione si dovrebbe constatare che il regolamento è sufficientemente motivato.

— Sulla questione 3, lett. b) (configurabilità di un caso di estrema urgenza)

55. La *Moksel* contesta che nella fattispecie si potesse configurare un caso di estrema urgenza ai sensi dell'art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68, sul quale è fondato il regolamento della Commissione, n. 387/84. Il livello dei prezzi, il numero delle domande di titoli d'esportazione con prefissazione, nonché il numero di tonnellate di carne bovina oggetto delle domande stesse non avrebbero consentito di configurare una situazione di estrema urgenza. Di conseguenza la Commissione non avrebbe potuto agire autonomamente, ma avrebbe dovuto ricorrere alla procedura del comitato di gestione prevista dall'art. 5, n. 4, 1° comma, del citato regolamento n. 885/68.

56. Comunque, anche se si fosse realmente configurato un caso di estrema urgenza, esso sarebbe stato provocato dalla stessa Commissione che aveva omesso di intervenire tempestivamente secondo la procedura del comitato di gestione. La Moksel ritiene che la Commissione non possa giustificare la sua azione invocando il proprio comportamento manchevole. L'atteggiamento della Commissione era stato d'altronde criticato dalla maggioranza dei membri del comitato

di gestione del settore della carne bovina, nel corso della 495a sessione di detto comitato.

57. La seconda parte della terza questione andava quindi risolta nel senso che il regolamento della Commissione n. 387/84 era invalido, in quanto al momento della sua adozione non erano presenti tutte le condizioni richieste dall'art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68, sul quale esso era fondato.

58. Secondo la *Commissione* un caso di estrema urgenza, ai sensi dell'art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68, sussiste quando un atto che venisse adottato secondo la procedura del comitato di gestione non interverrebbe in tempo utile per rimediare alle difficoltà del mercato.

59. Nella fattispecie in esame si era configurato un simile caso di estrema urgenza. Infatti, il venerdì 10 febbraio e il lunedì 13 febbraio 1984, il numero di domande di titoli d'esportazione con prefissazioni presentate e il tonnellaggio totale cui si riferivano erano stati circa venti volte più rilevanti che di norma, il che provava che la maggior parte delle domande avevano carattere speculativo. In considerazione del periodo di attesa di cinque giorni, per poterle respingere occorreva sospendere la prefissazione a partire, al più tardi, dal 17 febbraio incluso.

60. Come contemplato dall'art. 16 del citato regolamento della Commissione n. 2377/80, modificato dal citato regolamento n. 2798/81, la Commissione ha avuto conoscenza lunedì 13 febbraio alle ore 16 delle domande presentate il 10 e il 13 febbraio.

61. Se nella stessa giornata del lunedì 13 febbraio la Commissione avesse convocato il comitato di gestione questo, a norma del suo regolamento interno, avrebbe potuto riunirsi solo dopo il decorso di un termine di due giorni, ossia il 16 febbraio. Il regolamento che sospendeva la prefissazione avrebbe potuto quindi essere emanato solo in tale data. In questo caso sarebbe stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale non prima del 17 febbraio. Se detto regolamento avesse sospeso la prefissazione a partire dallo stesso giorno della sua pubblicazione, come sarebbe stato necessario per respingere le domande presentate il 10 e il 13 febbraio, esso avrebbe avuto un contestabile carattere retroattivo.

62. Per contro, intervenendo autonomamente ex art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68, la Commissione ha potuto emanare il regolamento n. 387/84 già il 15 febbraio. La Commissione ritiene che detto regolamento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 16 febbraio, abbia potuto sospendere la prefissazione a partire dal 17 febbraio, senza un contestabile carattere di retroattività.

63. Secondo la Commissione, la seconda parte della terza questione va quindi risolta nel senso che il regolamento della Commissione n. 387/84 è stato validamente adottato sulla base dell'art. 5, n. 4, 2° comma, del regolamento del Consiglio n. 885/68.

Sulla quarta questione (possibilità di rilascio ad effetto retroattivo di titoli con prefissazione)

64. La *Moksel* è del parere che il rilascio ad effetto retroattivo dei titoli con prefissazione deve essere ammesso, perché rappresenterebbe il mezzo più idoneo per proteg-

gere l'operatore economico dalle conseguenze di un ingiustificato rifiuto dell'autorità di concedere i titoli richiesti.

65. A favore di una simile possibilità vi erano gli argomenti che seguono.

66. Innanzitutto, nessuna norma di diritto comunitario vietava un rilascio ad effetto retroattivo.

67. Inoltre, nel caso di specie il rilascio ad effetto retroattivo concerneva un solo operatore economico, per cui il sistema dei titoli con prefissazione non avrebbe subito turbative nella relativa organizzazione di mercato.

68. Infine, nella sentenza 16 dicembre 1982 (BALM/Brüggen, causa 71/82, Racc. pag. 4654) la Corte aveva dichiarato che era lecita la proroga retroattiva della durata di validità di un titolo d'esportazione con prefissazione. Doveva quindi ammettersi che lo stesso rilascio di tale titolo poteva avvenire anche con effetto retroattivo.

69. Secondo la Moksel, dunque, nel risolvere la quarta questione si doveva constatare che era lecito concedere con effetto retroattivo un titolo d'esportazione con prefissazione, il cui rilascio era stato rifiutato illegittimamente.

70. La *Commissione* ritiene superfluo rispondere alla quarta questione, viste le soluzioni da dare alle prime tre.

IV — Risposte ai quesiti della Corte

A — *Quesito posto alla Commissione*

La Commissione è stata invitata a portare a conoscenza della Corte i seguenti dati giornalieri relativi al periodo dal 15 gennaio 1984 al 14 febbraio 1984 incluso:

— prezzo della carne bovina applicabile nella Comunità;

— prezzo della carne bovina applicabile sul mercato mondiale;

— numero delle domande di titoli d'esportazione implicanti fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, presentate nel giorno di cui trattasi;

— totale delle tonnellate cui si riferivano le domande di titoli d'esportazione implicanti fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione, presentate nel giorno di cui trattasi.

Dalla risposta della *Commissione* risulta quanto segue:

— nel periodo che viene in rilievo il prezzo della carne bovina applicabile nella Comunità era stabile;

— fra il 21 dicembre 1983 e il 24 gennaio 1984 il prezzo della carne bovina applicabile sul mercato mondiale era aumentato del 4,1%;

— il totale delle tonnellate cui si riferiscono le domande di titoli con prefissazione presentate nel periodo dal 10 al 13 febbraio 1984 era molto più elevato (17 177 tonnellate di cui 15 880 solo nella giornata del 10 febbraio 1984) del numero di tonnellate cui si riferivano le domande presentate durante le mezze settimane precedenti (fra le 1 000 e le 2 500 tonnellate in media).

La Commissione ha spiegato di non essere in grado di precisare il numero di domande presentate nel periodo di cui trattasi, in quanto il dato relativo non è compreso fra quelli comunicatile dagli Stati membri.

B — *Quesiti posti alla Moksel*

Primo quesito

Poiché in diversi passaggi delle sue osservazioni (in particolare alle pagg. 8, 9 e 11) la Moksel si era riferita ad una relazione peritale, le è stato chiesto se si trattava di una relazione preesistente, nel qual caso era invitata a comunicarla alla Corte, oppure se aveva inteso con ciò sollecitare che la Corte ordinasse una perizia nell'ambito del presente procedimento pregiudiziale. Nella seconda ipotesi, la Moksel era invitata a precisare quale dovrebbe essere, a suo parere, l'oggetto esatto di detta perizia.

La *Moksel* ha risposto di non riferirsi ad una preesistente relazione peritale. Essa ritiene che questa dovrebbe essere richiesta sia dalla stessa Corte, sia dal Verwaltungsgericht, dopo che la Corte gli abbia rinviato la causa per un ulteriore chiarimento dei fatti.

In nessun caso quanto dichiarato dalla Commissione poteva essere ritenuto esatto sulla base di semplici affermazioni. I fatti di cui è causa dovevano essere accertati con una perizia che, secondo la Moksel, doveva dar risposta ai seguenti quesiti:

— se fosse esatto che nel gennaio/febbraio 1984 in Danimarca, Grecia, Irlanda e Lussemburgo il prezzo della carne bovina era stabile;

— se fosse esatto che nella Repubblica federale di Germania e nel Regno Unito il mercato della carne bovina, pur attraversando una fase di debole congiuntura, non manifestava una pronunciata tendenza al ribasso;

— se fosse esatto che in Belgio, Francia e Italia, pur registrandosi diminuzioni di prezzo, queste non avevano effetti considerevoli.

Secondo quesito

— La Moksel è stata invitata a fornire alla Corte la prova del fatto che, nel corso della 495a sessione del comitato di gestione della carne bovina, la maggioranza dei membri presenti avessero criticato l'adozione del regolamento della Commissione n. 387/84.

In risposta a detto quesito, la *Moksel* ha prodotto il verbale della sessione del comitato di gestione. Essa attira l'attenzione della Corte su di un passaggio del verbale da cui risulta che, effettivamente, la maggioranza delle rappresentanze nazionali ha ritenuto che la Commissione abbia oltrepassato i limiti della sua competenza. Le rappresentanze, unanimi, hanno considerato che un simile modo di procedere non dovesse più ripetersi e che in futuro si dovesse concedere agli operatori economici un periodo di tempo per adeguarsi alle mutate condizioni di mercato.

— La Moksel è stata altresì invitata a fornire la prova di quanto da essa affermato in relazione al fatto che in passato lo stesso BALM aveva interpretato il termine « Werktag » come inclusivo del sabato.

La *Moksel* ha risposto di non disporre di prove scritte al riguardo.

R. Joliet
giudice relatore